



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Provincia di MESSINA

DETERMINA SINDACALE

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 25-03-2016

OGGETTO: Integrazione Relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014), adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 30.03.2015.

L'anno duemilasedici, il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, nella Casa Comunale, il sottoscritto Avv. Rosario Ventimiglia, Sindaco pro-tempore del Comune di San Salvatore di Fitalia, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

Oggetto: Integrazione Relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014), adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 30.03.2015

Premesso che:

-il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Rilevato che:

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

-al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

-il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

-la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

-i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

-anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

-la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che

-con determina del Commissario Straordinario n. 06 del 30.03.2015 è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie per il Comune di San Salvatore di Fitalia;



**COMUNE DI SAN SALVATORE DI
FITALIA Prov. MESSINA**

**Integrazione Relazione Tecnica del Piano
di razionalizzazione delle società
partecipate adottato con determina del
Commissario Straordinario n. 06 del
30.03.2015**

(articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014)

Adottata con determina sindacale n. _____ del _____

PREMESSA

Con nota n. 0002118-26/02/2016-SG_SIC-P, assunta al protocollo generale del Comune di San Salvatore di Fitalia n. 1126 del 01.03.2016, la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto *“Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate”*.

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”*.

Il Comune di San Salvatore di Fitalia, rientra fra i comuni di cui all'allegato C della predetta deliberazione della Corte dei Conti, e per i quali si chiede un'integrazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che è stato adottato con determina del Commissario Straordinario n. 06 del 30.03.2015.

Il piano di questo Ente è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente” – ai sensi del D. Leg.vo 33/2013 e s.m.i. e trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo.

Il Comune di San Salvatore di Fitalia nel piano approvato ha individuato n. 3 società partecipate direttamente:

- a) **ATO MESSINA 1 S.P.A. con una quota pari ai 0,1347%;**
- b) **GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L. con una quota dello 0,47%;**
- c) **Le SRR MESSINA PROVINCIA con una quota dello 0,78%**

Occorre premettere che nell'ambito delle tre società detenute dall'Ente, le sono società a) e b), sulla base delle norme in materia di ciclo di rifiuti, a livello nazionale e regionale, si considerano obbligatorie per il Comune. Trattandosi di società previste per la gestione di servizi pubblici essenziali a livello di ambito territoriale ottimale, l'analisi metterà in evidenza l'obbligo di adesione del Comune alle predette forme societarie.

Come infatti riferito dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra citata in tali ipotesi l'assenza di spazio valutativo e quindi di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi di partecipazione, costituisce un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della sezione regionale.

La presente relazione, redatta ai sensi del comma 612 legge n. 190 del 23/12/2014, (legge di stabilità 2015), ad integrazione dell'allegata relazione al piano operativo di razionalizzazione

approvato dal Comune come sopra indicato, riferirà per ciascuna delle società partecipate gli ulteriori dati di carattere tecnico reperiti dall'amministrazione, che siano funzionali alla valutazione condotta dall'Ente in ordine alla revisione degli *assets* societari sulla base dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento/dismissione delle partecipazioni societarie, che di seguito si riportano:

1. *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*
2. *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
3. *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
4. *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
5. *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A tal fine si rappresenta che in data 10.03.2016 con nota prot. n. 1353 sono stati richiesti alle società partecipate da questo Ente ulteriori dati al fine della predisposizione della presente.

La predetta nota è stata riscontrata dalla **SRR MESSINA PROVINCIA**, giusta nota prot. n. 1359 del 11.03.2016, e dall' **ATO MESSINA 1 S.P.A. in liquidazione**, giusta nota prot. n. 1655 del 25.03.2016.

Ad ogni buon conto, si segnala che stante la limitata misura delle partecipazioni del Comune di San Salvatore di Fitalia nelle suddette tre società, nell'ambito della politica di contenimento dei costi di funzionamento, la funzione dell'Ente potrà essere solo propositiva e di impulso, non certo determinante, trattandosi di azioni che necessitano di essere programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci.

Ciò posto scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Le Amministrazioni locali infatti sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato.

Questo processo salvaguarda **il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica sociale**, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L.244/2007.

A tal fine la presente relazione tecnica, dopo l'adozione con determina sindacale sarà trasmessa in uno con il piano di razionalizzazione delle società partecipate al Consiglio Comunale ai fini di una presa d'atto, nel rispetto delle prerogative del predetto organo collegiale.

2.RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

Per ogni società detenuta dal Comune di San Salvatore di Fitalia, si riportano i principali dati anagrafici ed economico finanziari che consentano di ricostruire le partecipazioni societarie.

In riferimento alla seguente società:

a) GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L ;

si confermano i dati riportati nel Piano di razionalizzazione delle partecipate, già adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 06 del 30.03.2015 e trasmesso alla Corte dei Conti, poiché non si è in possesso di ulteriori elementi per l'integrazione degli stessi.

Relativamente alla

b) ATO MESSINA 1 S.P.A. in liquidazione

ad integrazione dei dati forniti si indicano di seguito:

1) **Elenco dei comuni soci:** San Salvatore di Fitalia oltre la Provincia Regionale di Messina ed i 32 Comuni dell'ambito territoriale ottimale Messina 1;

2) **Attività:** essendo in stato di liquidazione, ad oggi l'attività svolta è la definizione delle partite di debiti e crediti in essere alla data del 30.09.2013;

3) **Numero degli amministratori:** n. 3 componenti del Collegio di liquidazione;

4) **Compenso degli amministratori:** solo per il Presidente-legale rappresentante –compenso annuo lordo pari ad € 43.415,00

5) **Numero dei dipendenti:** n. 0, la società si avvale di n. 5 collaboratori distaccati da altri enti di cui remunerati n. 1, con un compenso annuo lordo pari ad € 18.000,00;

6) **Misure di razionalizzazione:**

a) riduzione della remunerazione degli amministratori, con la delibera n. 7 del 31.07.2014 sono stati sostituiti due liquidatori con n. 2 componenti a titolo gratuito;

b) la società ha proceduto al licenziamento, a far data dal 01.05.2015, di n. 9 dipendenti di ruolo i quali hanno intentato un contenzioso pendente di fronte al Giudice del Lavoro di Patti per la reintegrazione nel posto di lavoro;

7) **Attività di controllo:** è esercitata dal Collegio Sindacale;

8) **Dati finanziari:**

ANNO 2014

Risultato d'esercizio	6.678,00
------------------------------	-----------------

Stato Patrimoniale	
Attivo	31.12.2014
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00
Immobilizzazioni	948.632,00
Attivo circolante	94.770.853
Ratei e risconti	78.743,00
Totale Attivo	95.798.228,00

Passivo	31.12.2014
Patrimonio netto	310.210,00
Fondi per rischi ed oneri	1.052.750,00
Trattamento di fine rapporto	201.235,00
Debiti	94.221.390,00
Ratei e Risconti	12.643,00
Totale passivo	95.798228,00

Conto Economico	
	31.12.2014
Valore della produzione	1.388.702,00
Costi di produzione	-1.261.665,00
Differenza	127.037,00
Proventi e oneri finanziari	-96.001,00
Rettifiche valore attività finanziarie	0,00
Proventi ed oneri straordinari	-11.847,00
Risultato prima della imposte	19.189,00
Imposte	-12.511,00
Risultato d'esercizio	6.678,00

9) Principali fattori di costo: interessi attivi su debiti pregressi per carenza di liquidità dovuta al mancato introito della TIA vantata per il periodo di svolgimento della gestione:

c) SRR MESSINA PROVINCIA

ad integrazione dei dati forniti si indicano di seguito:

- 1) **Elenco dei comuni soci:** Acquedolci, Alcara Li Fusi, Basico', Brolo, Capizzzi, Capo D'orlando, Capri Leone, Caronia, Castel Di Lucio, Castell'umberto, Cesarò. Falcone, Ficarra, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Graniti, Librizzi, Longi, Malvagna, Mazzarà Sant'andrea, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Moio Alcantara, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta D'affermo, Naso, Novara Di Sicilia, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuia, Reitano, Roccella Val3edemone, Rodi Milici, San Fratello, An Marco D'alunzio, San Pero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'agata Di Militello, Sant'angelo Di Brolo, San Teodoro, Santo Stefano Di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria
- 2) **Numero degli amministratori:** n. 5
- 3) **Compenso degli amministratori:** € 0
- 4) **Numero dei dipendenti:** Ad oggi il numero dei dipendenti è pari a 13 ma la dotazione organica della società non è stata ancora approvata dall'Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità;
- 5) **Attività di controllo:** è esercitata dall'Assemblea dei soci.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

L'analisi sui criteri di valutazione fondanti la scelta del mantenimento delle predette partecipazioni societarie deve necessariamente essere condotta diversamente per le società partecipate dal Comune di San Salvatore di Fitalia atteso che per **PATO MESSINA 1 SPA** e la **SRR MESSINA PROVINCIA** la partecipazione è obbligatoria ai sensi rispettivamente del D. Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successivi Decreti regionali Commissariali e della L.R. 9/2010.

La società **GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L.**, invece, rappresenta un gruppo di azione locale al fine di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e svolge ogni attività necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per l'area dei Comuni del NAT Nebrodi.

La partecipazione nelle prime due società è obbligatoria in quanto deriva dai modelli adottati dal legislatore regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani. Le notizie rilevanti per le predette società, vengono dunque in prosieguo riferite, ferma restando l'assenza di spazi valutativi in quanto trattasi di partecipazioni per la gestione di un servizio pubblico essenziale – smaltimento dei rifiuti – in ambito territoriale ottimale individuato da disposizioni legislative.

Invece, con riferimento alla **GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L.** l'analisi dovrà necessariamente essere condotta sulle valutazioni “di merito” che, nel rispetto delle norme di legge, giustificano la partecipazione societaria volontaria da parte dell'Ente.

3.1.Criteri di valutazione per il mantenimento/dismissione della partecipazione nelle società obbligatorie operanti nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani .

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento alla **ATO MESSINA 1 S.P.A** e alla **S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti**, i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati e realizzati dal singolo Comune. Non si realizza commistione di servizi strumentali e Servizi pubblici locali. L'adesione alla **S.R.R.** per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è avvenuta ad opera di un Commissario *ad acta*, con i poteri del Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 1 del 12.09.2012. La **SRR** è titolare dell'attività di cui agli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'articolo 15 della medesima legge.

Entrambe le partecipazioni societarie proprio in quanto esplicazione di un obbligo di legge sono coerenti con le finalità dell'amministrazione.

Si precisa che l'**ATO MESSINA 1 SPA** si trova in stato di liquidazione ed i servizi sono stati trasferiti alle **SRR**.

I servizi di competenza della **SRR** sono in procinto di essere messi in atto ai sensi della legge Reg.Le 09/10.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Il presente criterio impone di considerare congrue le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti.

L'ATO MESSINA 1 SPA in liquidazione presenta un numero di amministratori pari a 3 non ha dipendenti di ruolo ma si avvale n. 5 collaboratori distaccati dagli enti locali soci. I tre amministratori sono i liquidatori della società di cui due a titolo gratuito mentre il Presidente percepisce un compenso annuo pari ad € 43.415,00. Dei n. 5 collaboratori, n. 4 operano a titolo gratuito mentre n. 1 percepisce un compenso annuo lordo pari ad €. 18.000,00

La **SRR MESSINA PROVINCIA** presenta un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti (5 amministratori a fronte di n. 13 dipendente). Gli amministratori non percepiscono alcun compenso.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa. A seguito della messa in liquidazione dell'ATO i servizi di gestione ambientale da essa svolti a favore dei comuni aderenti verranno regolamentati dalla SRR. Conseguentemente inizierà la gestione da parte della nuova società.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

Questo criterio non si verifica per le partecipate del Comune di San Salvatore di Fitalia nel campo del ciclo integrato dei rifiuti.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Con riferimento alla **ATO MESSINA 1 S.P.A.** la società è in stato di liquidazione e nell'ottica del contenimento dei costi la società ha proceduto: a) alla riduzione della remunerazione degli amministratori. Con la delibera n. 7 del 31.07.2014 sono stati sostituiti due liquidatori con n. 2 componenti a titolo gratuito; b) al licenziamento, a far data dal 01.05.2015, di n. 9 dipendenti di ruolo i quali hanno intentato un contenzioso pendente di fronte al Giudice del Lavoro di Patti per la reintegrazione nel posto di lavoro.

Con riferimento alla **SRR**, la recente costituzione della società avvenuta il 27.09.2013 non consente di formulare giudizi esaustivi poiché l'analisi delle principali voci di costo non è definibile non avendo ancora la predetta società posto in essere la propria attività

Si consideri inoltre che le partecipazioni del Comune di San Salvatore di Fitalia in queste società sono limitate; occorre che le misure volte al contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, rimanendo la funzione del nostro Comune, per le motivazioni sopra evidenziate, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

3.2. Criteri di valutazione per il mantenimento/dismissione della partecipazione nella GAL NEBRODI SOC. CONS. A.R.L

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La **GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE** rappresenta un gruppo di azione locale al fine di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e svolge ogni attività necessaria alla definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale per l'area dei Comuni del NAT Nebrodi.

Dalla breve disamina di cui sopra, si rileva come l'attività della società, ai sensi delle norme di legge, è in astratto coerente con le finalità dell'amministrazione ma ad oggi l'Ente non ha contezza dell'attività di fatto svolta non essendo stata riscontrata, tra l'altro, la nota inviata alla

predetta Società al fine di poter predisporre l'integrazione al piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di San Salvatore di Fitalia

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non è possibile effettuare la predetta valutazione poiché non si dispone dei dati necessari.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

Occorre fare riferimento al comma 28 della Legge 244/2007 con riferimento all'adesione ad un'unica forma associativa.

La duplicazione di partecipazioni in società svolgenti attività analoghe o simili non si verifica per la partecipazione del Comune di San Salvatore di Fitalia nella **GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE**, in quanto, le altre due società di cui si detengono partecipazioni, non svolgono funzioni e servizi analoghi operando tutte nel settore del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani. Non vi sono dunque doppioni da eliminare.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, attraverso il piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi.

Questo criterio non si verifica per la partecipata del Comune di San Salvatore di Fitalia nella **GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE** considerata l'entità della partecipazione.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ai fini dell'analisi del predetto criterio non si dispone di dati sufficienti.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'ATO MESSINA 1 è in stato di liquidazione. La società nell'ottica della riduzione dei costi ha proceduto: a) alla riduzione della remunerazione degli amministratori. Con la delibera n. 7 del 31.07.2014 sono stati sostituiti due liquidatori con n. 2 componenti a titolo gratuito; b) al licenziamento, a far data dal 01.05.2015, di n. 9 dipendenti di ruolo i quali hanno intentato un contenzioso pendente di fronte al Giudice del Lavoro di Patti per la reintegrazione nel posto di lavoro.

La **S.R.R. MESSINA PROVINCIA – SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.** è a partecipazione obbligatoria ed i servizi di sua competenza sono in fase di avvio.

Ai sensi della legge reg.le 09/10, ogni valutazione in merito ad eventuali misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi potrà essere effettuata allorquando giunga alla fase di piena operatività. Inoltre, l'esiguità della partecipazione rende necessario il coinvolgimento degli altri Comuni soci non potendo sussistere misure di razionalizzazione nella disponibilità del solo comune di San Salvatore di Fitalia.

La **GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE** è una società per la quale si hanno pochi dati a disposizione e di cui l'Ente non ha contezza dell'attività di fatto svolta. In ragione di ciò è intenzione dell'attuale amministrazione, insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del giugno 2015, presentare nel primo Consiglio Comunale utile, sulla base di ulteriore istruttoria, eventuale proposta di recesso dalla **GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE** e procedere alla dismissione delle quote sociali.


SOMMARIO

1. INQUADRAMENTO GENERALE

2. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

3. CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


IL SINDACO
Avv. Rosario Ventimiglia

-il predetto Piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate;

-con nota n. 0002118-26/02/2016-SG_SIC-P, assunta al protocollo generale del Comune di San Salvatore di Fitalia n. 1126 del 01.03.2016, la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto “*Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*” e con la quale si chiede un’integrazione dei dati contenuti nel piano adottato da questo Ente;

-a tal fine è stata inviata nota alle società partecipate del Comune di San Salvatore di Fitalia affinché comunichino i dati necessari per l’integrazione del Piano;

-la predetta nota è stata riscontrata dalla SRR MESSINA PROVINCIA, giusta nota prot. n. 1359 del 11.03.2016, e dall’ ATO MESSINA 1 S.P.A. in liquidazione, giusta nota prot. n. 1655 del 25.03.2016.

-sulla base dei nuovi dati in possesso si è proceduto all’integrazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie per il Comune di San Salvatore di Fitalia, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la Corte dei Conti nella succitata deliberazione ha chiarito che in materia è riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale;

Dato atto che:

-il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità, senza l’ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;


-il sottoscritto Sindaco ha esaminato l’allegata Integrazione al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in versione definitiva;

DETERMINA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** e fare proprio l’integrazione al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 30.03.2015 che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di trasmettere** la predetta integrazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. **di pubblicare** la predetta integrazione al piano ai sensi del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);
5. **di trasmettere**
 - l’allegata integrazione in uno al Piano approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 30.03.2015 al Consiglio Comunale in occasione della prima adunanza utile al fine della presa d’atto;
 - il presente atto all’ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza;


IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Maria Gabriella Crimi



IL SINDACO

Avv. Rosario Ventimiglia



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

NUMERO SPESA

□ Impegno N° 2 Euro 2 Intervento 3

Li 25/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Alfonsa Franchina

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore